



TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civ. -Fall.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Silvana Oronzo

Presidente

dott.ssa Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

dott.ssa Paola Cappello

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART.180, COMMA 4, L.F.

nel procedimento di concordato preventivo n. 3/2017 Reg. Conc. Promosso da Papone Costruzioni s.n.c. di Papone Bartolomeo in liquidazione, con sede legale in Pietrabruna (IM), Via Provinciale - Frazione Torre Paponi (C.F. 01590670087), rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Carretto, Alessandra Ricciardi e Luca Passaro ed elett. dom. presso lo studio di quest'ultimo in Imperia, Via De Sonnaz 22;

premesso che in data 31 agosto 2017 la società ha depositato domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo, deducendo sia di avere i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a tale procedura, sia di trovarsi in crisi per la grave contrazione del mercato immobiliare, tenuto conto del settore (edilizia privata residenziale e del restauro monumentale) in cui operava la società, oggi sostanzialmente inattiva, e deducendo la sussistenza di un forte indebitamento, determinato dal crescente ricorso al credito bancario in conseguenza dei ritardi nei pagamenti da parte della committenza e dalle problematiche scaturenti dalla partecipazione dell'impresa alla operazione "Val Merula";

considerato che la società ha depositato proposta corredata di piano e documentazione in data 27.2.2018 e che, in riscontro al decreto del Tribunale in data 8.5.2019, ha modificato la proposta con l'inserimento di una apposita classe, ai soli fini del voto, relativa allo stralcio del credito tributario privilegiato, integrando la documentazione prodotta con la relazione ex art. 182 ter co. 1 l.f.;

che in data 10 luglio 2019 è stata dichiarata aperta la procedura con parere favorevole del Commissario Giudiziale;

rilevato che in data 28 febbraio 2020 la società, nei termini di legge, ha ulteriormente modificato la proposta al fine dell'adeguamento della proposta originaria alle risultanze della complessa transazione fiscale nonché della proposta di transazione condizionata proveniente dalla Anteo Cooperativa Sociale Onlus diretta alla liberazione della Papone snc da ogni debito verso Ubi Banca



spa derivante dalla ipoteca e dalla fideiussione concesse dalla società in relazione al mutuo fondiario stipulato dalla Residenza Val Merula srl, a fronte dell'acquisizione in capo alla predetta onlus della quota del 50% di quattro alloggi di proprietà della Papone snc in concordato;

rilevato che in data 24.3.2020, il Commissario Giudiziale esprimeva valutazione positiva sulla proposta come da ultimo formulata, con relazione ex art. 172 l.f.;

che a seguito dell'adunanza dei creditori tenutasi il 25 maggio 2020 mediante collegamento da remoto, la proposta è stata approvata ai sensi dell'art. 177 l.fall. (con voti favorevoli pari al 71,228% dei crediti ammessi al voto);

che la società istante ha chiesto ritualmente l'omologazione e non sono pervenute opposizioni all'omologazione;

visto il parere conclusivo, favorevole, del commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 180 comma 2 l.fall.;

rilevato che il passivo della società ammonta ad € 8.295.081,00 e l'attivo ad euro 6.692.116,00, costituito per la maggior parte dal valore dei beni immobili della società, oggetto di stima come in atti;

osservato che il piano concordatario prevede la suddivisione in sei classi con trattamento economico (la classe 1 dei creditori ipotecari degradati a chirografario, la classe 2 degli istituti di credito chirografari, la classe 3 per l'iva da rivalsa sui fornitori, degradata a chirografo, la classe 4 degli "interessi risarcitori" sui crediti privilegiati non soddisfatti entro l'anno dall'omologa, la classe 5 degli altri creditori chirografari, la classe 6 del credito della F.lli Papone di Papone Antonio & C. S.a.s.) oltre alla classe 7 prevista ai soli fini del voto, e che la liquidazione dei beni immobili e delle altre attività dovrebbe garantire il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati ed il pagamento nella percentuale stimata del 38% dei crediti chirografari e dell'1% della parte correlata entro il 31.12.2023;

che per ciò che concerne i beni immobili già oggetto di contratti preliminari, conclusi dalla società in epoca antecedente al deposito del ricorso con riserva e nell'esercizio della attività di gestione caratteristica dell'impresa, costituenti pertanto beni "merci", ne è prevista la liquidazione mediante sottoscrizione dei contratti definitivi con i promissari acquirenti, avendo la società ritenuto conveniente la prosecuzione di tali rapporti, essendo il prezzo pattuito maggiore del valore di mercato dei cespiti, oggetto di stima ed attestazione come in atti;

che, fermo quanto precede, il liquidatore giudiziale individuerà le modalità della liquidazione attenendosi al rispetto dell'art. 182 e degli artt. 105 – 108 ter L.F. in quanto compatibili, previa autorizzazione del comitato dei creditori e sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale;



che per il compimento di transazioni e atti di straordinaria amministrazione, per la proposizione di azioni giudiziali o la costituzione in giudizio e per la nomina di tecnici o coadiutori, dovrà essere richiesta l'autorizzazione del comitato dei creditori ed acquisito parere non vincolante del Commissario giudiziale;

il Liquidatore dovrà tenere informato il giudice delegato mediante deposito, con periodicità semestrale dalla nomina, delle relazioni ex art. 182 ult.co. l.fall.

rilevato che dagli atti emerge la fattibilità giuridica del concordato, pur dovendosi tener conto delle difficoltà liquidatorie degli immobili segnalate dal Commissario Giudiziale, e che la soluzione proposta appare vantaggiosa per i creditori non apparendo possibili, o maggiormente utili, diverse modalità di soddisfazione delle loro ragioni;

ritenuto necessario nominare il Liquidatore e ritenuto, quanto alla scelta, di assentire la designazione proposta dalla società ricorrente nella persona del Dott. Giancarlo Ghinamo, in quanto professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 l.fall. ed in ragione anche dell'accordo, documentato in atti, raggiunto con la società debitrice per un compenso forfettario di € 30.000,00, spese forfettarie incluse, oltre oneri di legge e rimborso spese vive, assai inferiore ai minimi tariffari di cui al d.m. 25.1.2012 n. 30.

Ritenuto che si procederà, in seguito, da parte del Giudice delegato, alla nomina del Comitato dei Creditori;

Visto l'art. 180 l.fall.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da **Papone Costruzioni s.n.c. di Papone Bartolomeo in liquidazione**, con sede legale in Pietrabruna (IM), Via Provinciale - Frazione Torre Paponi (C.F. 01590670087), in persona dei liquidatori p.t.;

Nomina liquidatore giudiziale il Dott. Giancarlo Ghinamo, confermando quale Commissario Giudiziale il Dott. Paolo Borea

Riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori.

Dispone che il Liquidatore provvederà, secondo le scadenze temporali previste nella proposta omologata, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine di legge e quanto previsto nella proposta omologata, sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale e depositati in Cancelleria, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere; i piani di riparto dovranno altresì prevedere l'accantonamento della somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili; Dispone che eventuali somme spettanti a creditori irreperibili in base al riparto finale di liquidazione dovranno essere trasferite a cura del Liquidatore su un libretto postale intestato alla



N. 3/2017 Conc.prev.

PAPONE COSTRUZIONI S.N.C. di Papone Bartolomeo IN LIQUIDAZIONE

procedura, con la causale “creditori irreperibili del concordato preventivo Papone Costruzioni snc in liquidazione -Tribunale di Imperia n. 3/2017 Reg. Conc.”, - creditori da individuarsi nominativamente in relazione all’importo a ciascuno spettante - da aprirsi presso Poste Italiane spa, Filiale di Imperia Oneglia, con la precisazione che, decorso il termine di due anni dal deposito senza che le somme siano state richieste in tutto o in parte dai creditori aventi diritto o loro aventi causa, saranno restituite alla società debitrice;

Dispone che eventuali somme da corrispondersi a creditori contestati o condizionali siano depositate, analogamente a quanto sopra disposto, su libretto postale intestato alla procedura - o in alternativa su conto corrente bancario a firma congiunta del Liquidatore e del Commissario Giudiziale, previa autorizzazione in tal caso del giudice delegato - cosicchè, al ricorrere degli eventi indicati, possano essere versate ai creditori a cui spettano o fatte oggetto di riparto supplementare; Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 17 l.fall. e per la comunicazione alla società debitrice, al Liquidatore nominato ed al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Imperia, nella Camera di consiglio del giorno 31.07.2020.

Il Giudice estensore

dott.ssa Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente

dott.ssa Silvana Oronzo

